



U.S.R.

## IL RETTORE

**VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'art. 22 come modificato dall'art. 1-bis del D.L. n. 45 del 07.04.2025 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025 – che, tra l'altro, ha introdotto l'istituto degli *incarichi post-doc* con l'inserito art. 22-bis nel testo della predetta Legge n. 240/2010;

**VISTO** in particolare, il comma 4 del sopra citato art. 22-bis della Legge n. 240/2010 il quale prevede che le università disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli *incarichi post-doc*;

**RITENUTO** opportuno adottare un apposito regolamento che disciplini, sulla base delle previsioni di cui al sopra citato art. 22-bis della Legge 204/2010, l'intera procedura volta al conferimento di *incarichi post-doc* nonché il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di detti incarichi;

**VISTA** la Delibera n. 39 del 29.10.2025 (EO n.1342 del 06.11.2025) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240*, nel testo riportato in allegato alla predetta Delibera emendato con le modifiche indicate nella stessa Delibera;

**VISTA** la Delibera n. 103 del 29.10.2025 (EO n.1374 del 12.11.2025) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito suddetto *Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240*, nel testo approvato dal Senato Accademico con la sopra citata Delibera n. 39/2025, emendato con le modifiche indicate nella stessa Delibera;

## DECRETA

È emanato – nel testo allegato quale parte integrante del presente Decreto – il *Regolamento per il conferimento di incarichi post-doc, ai sensi dell'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**Matteo LORITO**

Area Affari Generali e Gestione Documentale  
Il Dirigente: *dott. Francesco BELLO*  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari  
Responsabile del Procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI POST-DOC, AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

### **Art. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. L'Università degli Studi di Napoli Federico II può stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Gli "incarichi post-doc" sono finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione da parte dei Dipartimenti e Centri che svolgono attività di ricerca e/o coordinamento di progetti di ricerca in relazione alle attività dei Dipartimenti/Centri partecipanti al progetto, di seguito indicati con il termine "Struttura".
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari degli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati "incaricati post-doc".

### **Art. 2**

#### **Caratteristiche degli incarichi post-doc**

1. Gli incarichi post-doc hanno durata di almeno un anno e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi.
3. I termini massimi di cui ai commi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
4. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli incarichi post-doc, dei contratti di ricerca di cui all'art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, degli incarichi di ricerca di cui all'art.22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.240 e dei contratti di Ricercatore a tempo determinato in Tenure-Track, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.
5. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti ai sensi dei commi 1, 2 e 4 non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



## **Art. 3 Modalità di selezione**

1. L'assunzione degli incaricati post-doc avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La stipula degli incarichi post-doc può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti, istituzioni o fondazioni, pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che includano la valutazione del profilo del ricercatore e che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata, su richiesta della Struttura cui afferirà l'incaricato post-doc, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

## **Art. 4 Attivazione delle procedure di selezione**

1. L'attivazione degli incarichi post-doc è realizzabile, in tutto o in parte, con fondi stanziati dal Consiglio di Amministrazione, con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, ivi compresi progetti finanziati dall'Ateneo, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni o ancora risorse derivanti da economie di gestione, riassegnate alla Struttura ai sensi del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.
2. Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, gli Organi delle Strutture deliberano l'attivazione degli incarichi post-doc nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge e del rispetto dei limiti di spesa in materia vigenti.
3. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
  - a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
  - b) la durata degli incarichi;
  - c) il programma di ricerca cui è collegato l'incarico, nonché le eventuali collaborazioni alle attività didattiche e di terza missione a cui l'incaricato post-doc è chiamato a collaborare;
  - d) il responsabile della ricerca;
  - e) il gruppo scientifico-disciplinare;
  - f) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientificodisciplinare;
  - g) la Struttura e la sede principale di svolgimento delle attività;
  - h) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo dell'incarico;
  - i) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
  - j) l'importo del trattamento retributivo annuo lordo, secondo quanto previsto all'art.15, commi 1 e 2;
  - k) la copertura economica dello stesso;
  - l) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento, indicando i punteggi massimi da attribuire ai medesimi, il cui totale sarà complessivamente di 100 punti;
  - m) i requisiti di partecipazione, il numero di pubblicazioni, fino ad un massimo di 5, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
  - n) eventuali ulteriori titoli oggetto di valutazione correlati a specifiche disposizioni;
  - o) la lingua straniera in cui può eventualmente essere sostenuto il colloquio, oltre l'italiano;
  - p) l'eventuale lingua straniera la cui conoscenza dovrà essere accertata durante il colloquio.



## **Art. 5 Bando di selezione**

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del responsabile della Struttura, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:
  - a) le modalità di selezione;
  - b) i requisiti per la partecipazione;
  - c) i criteri di valutazione ed i relativi punteggi massimi;
  - d) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - e) termini e modalità di convocazione dei candidati al colloquio orale;
  - f) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
  - g) il richiamo ai diritti e i doveri del rapporto di lavoro.
2. Il bando è pubblicizzato sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito internet dell'Ateneo.
3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Nei casi di urgenza, connessi alla partecipazione dell'Ateneo a Bandi nazionali, europei o internazionali, è possibile prevedere un termine minore, comunque, non inferiore ai 10 giorni.

## **Art. 6 Commissione giudicatrice**

1. La Commissione è composta da almeno tre componenti effettivi e un supplente, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere; i componenti sono scelti fra professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno uno inquadrato nel gruppo scientifico disciplinare oggetto del bando e di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante. La Commissione è nominata dal responsabile della Struttura su proposta dell'Organo deliberante della Struttura interessata. Possono essere nominati anche professori o ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.
2. L'Organo deliberante della Struttura propone la designazione dei componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri, l'Organo deliberante della Struttura si esprime anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle stesse.
3. La Commissione, in occasione della prima riunione, individua al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
4. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.
5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio orale potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
6. Non possono far parte della Commissione coloro che:
  - a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato



dall'Art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori e i Ricercatori che hanno ottenuto nell'anno accademico precedente alla data di emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

c) i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

## **Art. 7**

### **Candidati ammissibili alle selezioni**

1. Possono partecipare alle selezioni i/le candidati/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Non possono partecipare alle selezioni:

a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 38;

b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022;

c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente alla Struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.

3. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del responsabile della Struttura, e notificata all'interessato.

## **Art. 8**

### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico.



2. La valutazione sarà integrata da un colloquio orale pubblico, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico, con possibilità che il colloquio si possa svolgere anche nella lingua straniera indicata nel bando. Il colloquio potrà essere effettuato anche con modalità telematiche che garantiscano l'identificazione del candidato e la pubblicità della prova.
3. I candidati dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
  - a) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del/i settore/i scientificodisciplinare/i oggetto della selezione;
  - b) qualità, originalità, innovatività, attinenza delle pubblicazioni allegate con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
  - c) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto e alla realizzazione della stessa, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando e rilevante per la ricerca.
5. Il punteggio complessivo disponibile nella valutazione è di 100 punti. Il punteggio riservato singolarmente a ciascuno dei tre criteri di cui al comma 4 deve essere almeno pari a 20 punti. Il punteggio massimo da riservare a ciascun criterio di cui al comma 4 è specificato dal bando. Il bando può prevedere un punteggio minimo da conseguire complessivamente in relazione ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'ammissione al colloquio.
6. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce le modalità di svolgimento del colloquio e i criteri di dettaglio e le modalità di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche da formalizzare nei relativi verbali, tenendo conto dei seguenti elementi:
  - a) per le pubblicazioni scientifiche, valutazione della originalità, innovatività e rigore metodologico, nonché della rilevanza scientifica della collocazione editoriale e della diffusione all'interno della comunità scientifica, oltre che del contributo individuale del candidato e anche della attinenza con le tematiche con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione;
  - b) altri titoli collegati all'attività di ricerca svolta, quali titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali;
  - c) eventuali diplomi di specializzazione o attestati di frequenza a corsi post-laurea applicabili e ritenuti coerenti dalla Commissione.
7. La Commissione, sulla base di quanto previsto al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo, procede collegialmente all'espressione, di un giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
8. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dovranno essere resi noti ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio orale. I risultati della valutazione dei criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) danno anche evidenza dell'ammissione al colloquio.
9. La Commissione una volta conclusa la valutazione e all'esito del colloquio orale, esprime collegialmente, per ciascun candidato, un giudizio complessivo e assegna il relativo punteggio. Il colloquio si intende non superato qualora sia accertata la non adeguata conoscenza della lingua straniera, se prevista dal bando.
10. La Commissione redige una graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il colloquio, sommando il punteggio ottenuto in relazione ai criteri di cui al comma 4 e individua il vincitore o i vincitori, qualora la procedura sia bandita per più posizioni, della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 60 punti su 100 complessivi. Nella formulazione della graduatoria, nel caso di parità di punteggio la precedenza è determinata dalla minore età del candidato.



## **Art. 9 Termine del procedimento**

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito e l'individuazione del vincitore o dei vincitori, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente della Commissione giudicatrice può essere concessa dal responsabile della Struttura una proroga fino a 60 giorni.
2. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del responsabile della Struttura, entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene approvata la graduatoria con indicazione del vincitore o dei vincitori. Nello stesso decreto verrà indicato il termine per la sottoscrizione del contratto. Il termine stesso è, di norma e fatte salve le esigenze del progetto di ricerca, di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti della procedura, che avverrà secondo le modalità indicate al successivo periodo; detto termine non può in ogni caso essere inferiore a dieci giorni e superiore a novanta giorni. La pubblicazione all'Albo Ufficiale on line dell'Università ha valore di notifica ufficiale ad ogni effetto di Legge.
3. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e determina la decadenza dalla lista dei candidati valutati positivamente. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato, purché il differimento sia compatibile con l'attività oggetto dell'incarico e con la copertura finanziaria del contratto.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini del comma 6.
5. Entro 180 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di incarico post-doc a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria nei termini da ultimo esposto deve essere autorizzato dall'Organo deliberante della Struttura.
6. La validità della graduatoria di merito è fissata in 180 giorni dalla data di approvazione degli atti.

## **Art. 10 Stipula del contratto di lavoro**

1. La Struttura, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
  - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
  - b) la sede di lavoro;
  - c) il/i settore/i scientifico-disciplinare/i ed il gruppo scientifico-disciplinare a cui sono correlate l'attività di ricerca, nonché l'eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione;
  - d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
  - e) l'indicazione delle modalità con cui l'incaricato post-doc è tenuto, con cadenza almeno annuale e al termine del contratto, a depositare presso la Struttura il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
  - f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e del termine di preavviso di trenta giorni;



- g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
  - h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
  - i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'ateneo.
3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dall'incaricato post-doc e dal responsabile della Struttura.
4. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, salvo quanto previsto all'art.13, comma 4.

## **Art. 11** **Rapporto di lavoro**

1. L'incaricato post-doc svolge esclusivamente l'attività di ricerca scientifica, di collaborazione alla didattica e di terza missione oggetto del contratto.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del responsabile della Struttura.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni, fermo restando quanto previsto all'art.14, si pronuncia l'Organo deliberante della Struttura, tenuto conto del parere del responsabile della ricerca, dopo aver valutato l'assenza di conflitti di interessi e la compatibilità dell'incarico con le attività da svolgere. Nel caso di finanziamento del contratto su fondi esterni la concessione degli incarichi da parte di enti terzi è subordinata alla verifica della compatibilità con le regole fissate dall'Ente finanziatore.
4. La titolarità dei contratti di incarico post-doc non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del D-Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
5. L'incaricato post-doc è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Al rapporto di lavoro si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili e ogni altra norma in materia di diritti e tutele dei lavoratori e delle lavoratrici.

## **Art. 12** **Proroga dei contratti di incarico post-doc**

1. La proroga del contratto è deliberata dall'Organo deliberante della Struttura nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge, fermo restando il trattamento economico previsto inizialmente.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni di cui all'art. 22-bis, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del vincolo di durata massima complessiva di 11 anni di cui all'art. 22-ter, comma 9, della medesima legge, come previsto anche all'art.2, commi da 1 a 5.
3. La delibera dell'Organo deliberante della Struttura dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima della scadenza del contratto all'Amministrazione e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
4. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dall'incaricato post-doc e dal responsabile della Struttura.



## **Art. 13**

### **Cessazione del rapporto di lavoro**

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Il titolare dell'incarico di post-doc può recedere per iscritto dando un preavviso scritto non inferiore a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterà al titolare dell'incarico post-doc un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
5. Nei confronti dell'incaricato post-doc che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo, senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o inadempienze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dall'organo deliberante della Struttura di afferenza. Le cause specifiche di risoluzione possono essere le seguenti:
  - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività o ritardo nell'effettivo inizio dell'attività;
  - b) ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
  - c) violazione del regime delle incompatibilità stabilito all'articolo 14, reiterato dopo un primo avviso;
  - d) mancata predisposizione della documentazione tecnico/scientifica prevista dal progetto, reiterata dopo un primo avviso.

## **Art. 14**

### **Incompatibilità**

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
  - a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici o privati;
  - b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - c) la titolarità di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - d) la titolarità di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n.240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - e) la titolarità di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
  - f) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico post-doc, inoltre, non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).



3. Ai sensi dell'art. 22-bis, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n.240, l'incarico postdoc comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.
4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare di incarico post-doc non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

## **Art. 15**

### **Treatmento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo**

1. Agli incaricati post-doc spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico definito dall'organo deliberante della struttura con la delibera di cui all'art. 4, **comma 3**, in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, ai sensi del DM n.592 del 6/8/2025 non può in ogni caso essere inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto. Le eventuali successive modifiche relative al citato trattamento economico, che interverranno con decreto ministeriale previsto dall'art. 22-bis, comma 5 della legge 30 dicembre 2010, n.240, saranno direttamente applicate.
3. Il trattamento retributivo annuo lordo durante lo svolgimento del contratto non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e l'incaricato post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
6. Per motivate esigenze, il responsabile della Struttura può autorizzare il pagamento anticipato di una mensilità all'atto della presa di servizio.

## **Art. 16**

### **Norme transitorie e finali – Entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e alla normativa vigente nelle materie trattate.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato dai regolamenti di Ateneo, gli incaricati post-doc sono inclusi nell'elettorato attivo e passivo previsto attualmente per gli assegnisti di ricerca.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo ufficiale sul sito di Ateneo.